



IL DOPPIO BINARIO E IL PERICOLO DELLA DOPPIA INGIUSTIZIA

Nella tragica vicenda accaduta alla povera Giulia Cecchettin, in relazione alla esistenza di diritti anche per quell'indagato, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia ha dichiarato: *“Dobbiamo garantire, come prevede il codice di procedura penale, i diritti dell'indagato, la serenità alle parti”* e *“soprattutto l'indagato non si deve sentire condannato, prima che i fatti vengano accertati nei modi e nei tempi previsti dalla Costituzione”*. Con una chiosa finale che dice tutto in ordine ai motivi di tali richiami: *“È un fatto di civiltà a cui tutti dovremmo riferirci”*.

Affermazioni talmente evidenti da rischiare di apparire, ci perdonerà il Procuratore di Venezia, delle banalità. E che però, visto il clima, è sembrato necessario ribadire.

In parallelo al procedimento in corso avanti all'Autorità Giudiziaria di Venezia si svolge un'altra vicenda giudiziaria, pendente però nella fase del giudizio, che impone il richiamo dei medesimi principi.

Il Tribunale di Tempio Pausania esamina difatti una ipotesi di violenza sessuale. Su quel processo si sono accesi i riflettori perché tra gli imputati è presente il figlio del fondatore del Movimento cinque stelle, Giuseppe Grillo.

Non abbiamo conoscenza completa degli atti di quel processo, ma un punto però siamo in condizione di comprendere. Si insinua nel contesto sociale l'idea che nei processi in cui si tenta di accertare la sussistenza di fatti corrispondenti ad ipotesi di violenza sessuale, sia necessario, al fine di proteggere le vittime dei reati, introdurre regole di svolgimento del giudizio diverse e distoniche da quelle pur previste dal codice di rito e quindi utilizzate in tutti gli altri processi.

Insomma ci si propone di superare queste regole, certamente applicate dal Tribunale di Tempio Pausania, davanti al quale si svolge il processo, e di limitare il diritto di difesa, introducendo un sistema che in conseguenza del dato di allarme sociale, non si limiti a codificare nuove regole di contrasto al fenomeno, mediante una più penetrante e sollecita attività di polizia, ma abbia una sua corsia autonoma di tipo emergenziale, anche all'interno dell'istruttoria dibattimentale.

Ma nessun imputato di violenza sessuale, per il solo fatto di essere accusato di quel delitto, può essere considerato colpevole. E, di conseguenza, per quanto impopolare possa apparire tale affermazione, nessuna persona offesa può essere considerata certamente vittima di una violenza sessuale per il solo fatto di avere sporto una querela, per quanto orribile il fatto rappresentato possa risultare.

Unione Camere Penali Italiane

Via del Banco di S. Spirito, 42 00186 Roma

Tel +39 06 32500588 - segreteria@camerepenali.it - www.camerepenali.it

C.F. 05386821002 - P.I. 08989681005



E' proprio la gravità dell'accusa che viene rivolta ad un cittadino che impone, infatti, di assegnargli il diritto di difendersi secondo le regole e i principi del nostro codice. Perché evitare di accertare secondo le regole del giusto processo, e quindi al di là di ogni ragionevole dubbio, la sussistenza dei fatti oggetto di imputazione, creando un meccanismo di doppio binario, significherebbe appunto determinare una doppia e drammatica ingiustizia. Il dramma di una terribile ed infamante ma infondata accusa si trasformerebbe nella tragedia di un innocente ingiustamente condannato.

Roma, 19 dicembre 2023

La Giunta

L'Osservatorio Doppio Binario e Giusto Processo